



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

ESAME ABBINATO

PL n. 390/10 di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione" relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 602 del 3/12/2018);

PL n. 380/10 di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante: "Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018 "

relatore: F. SERGIO;

PL n. 370/10 di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione" relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 451 del 10/10/2018);

ultimo aggiornamento: 06/12/2018

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n.390/10 [^] di iniziativa della Giunta regionale <i>Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.</i>	pag. 4
Raffronto legislazione vigente e PL 390/10 [^]	pag. 13
Proposta di legge n. 380/10 [^] di iniziativa del Consigliere regionale F. Sergio <i>Modifiche alle leggi regionali numero 1,10,12,15,28 e 31 del 2018</i>	pag. 17
Raffronto legislazione vigente e PL 380/X	pag. 24
Proposta di legge n.370/10 [^] di iniziativa della Giunta regionale <i>Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.</i>	pag. 34
Raffronto legislazione vigente e PL 370/10 [^]	pag. 44

Normativa regionale

L.R. n. 37 del 31 dicembre 2015 - Artt. 4 e 6 <i>Modifica alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.</i>	pag. 46
L.R. n. 37 del 2 ottobre 2018 – Artt 5 e 7 <i>Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.</i>	pag. 49
L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018 - Art.2 <i>Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.- Art. 2 Finalità.</i>	pag. 51
L.R. n. 10 del 14 maggio 2018 – Art. 1 <i>Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla L.R. 24/2013.- Art. 1 Introduzione comma 5-bis articolo 5 L.R. 24/2013.</i>	pag. 52
L.R. n. 12 del 16 maggio 2018 – Art.6 <i>Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. - Art. 6 Attività sociali e qualità della vita.</i>	pag. 53
L.R. n. 15 del 7 giugno 2018 – Artt. 2,3,4,10,12 <i>Disciplina regionale dei servizi di polizia locale. - Art. 2 Politiche regionali.</i>	pag. 55
L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 - Art.2	pag. 58

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale. - Art. 2 Registro regionale dell'endometriosi.

L.R. n. 31 del 3 agosto 2018 pag. 59

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al Bilancio 2008).

L.R. n. 21 del 5 luglio 2016 – Art.1 Bis pag. 60

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni. Art. 1-bis Dilazione del pagamento in materia tributaria

L.R. n. 54 del 22 dicembre 2017 – Art. 2 pag. 61

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018). Art. 2 (Modifica alla l.r. 21/2016).

L.R. n. 3 del 6 febbraio 2018. Artt. 2 e 3 pag. 62

Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione. Art.2 Beneficiari dei contributi. Art. 3 Tipologia di spese oggetto di contributi.

L.R. n. 5 dell' 8 febbraio 2018 - Art. 11 pag. 63

Norme in materia di artigianato. Art. 11 Comunicazioni al Registro delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

1^A COMM. CONSILIARE2^A COMM. CONSILIAREN.ro 390/10^aREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 67680 del 06.12.2018Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 602 della seduta del 03 DIC. 2018

OGGETTO: Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

Il Segretario Generale
Avv. Emilio Antonio Apicella

REGIONE CALABRIA

Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"

del Segretariato Generale

Avv. Mariano CALOGERO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X
8	Francesco ROSSI	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

_____ timbro e firma _____ (Dott. Filippo De Gennaro)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica);

CONSIDERATO che:

- con nota n. U.0036190.26-10-2018 l'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formulato rilievi in ordine al dettato dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, che apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 3, e introduce il comma *2bis* nel medesimo articolo;
- con nota prot. n. 391303 del 19 novembre 2018, il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del MIT e ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione tra Stato e Regioni, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale per ripristinare l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, nonché di abrogazione del comma *2bis* del medesimo articolo;
- con e-mail del 21/11/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha formulato ulteriori rilievi circa il dettato dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018;
- con nota n. 0402348 del 27/11/2018 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha proposto la formulazione dell'art. 6, comma *3ter*, lettera b) della l.r. n. 37/2015, così modificata: "la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle vigenti NTC 2018";

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>;

EVIDENZIATO che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata dal Settore "Ufficio Legislativo";
- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretariato Generale nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i

documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. a), e dell'articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, e dell'Assessore alle Infrastrutture, Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 04 DIC. 2018 al Dipartimento/i interessato/i e al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 602 DEL 3 dic 2018

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2 le parole: "Salvo quanto previsto al comma *2bis*, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica";

b) il comma *2bis* è abrogato.

2. Nella lettera b) del comma *3ter* dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, dopo le parole <<tenerne conto>> sono aggiunte le seguenti: <<, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del DPR n. 380/2001>>.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. Mariano CALOGERO





REGIONE CALABRIA

Giunta RegionaleALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 602 DEL 3 DIC. 2018

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, in esecuzione di specifici impegni assunti nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Ed invero, nota n. U.0036190.26-10-2018 l'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formulato rilievi in ordine al dettato dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, che apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 e introduce il comma *2bis*.

In particolare, secondo la prospettazione ministeriale, le modifiche normative <<appaiono produrre il duplice effetto di sottrarre, da un lato, dalla denuncia dei lavori modifiche non strutturali (che non dovranno essere oggetto di variante progettuale con obbligo di denuncia) e, dall'altro, dall'applicazione della disciplina in zone sismiche le "varianti che non comportano modifiche strutturali significative" la cui definizione e disciplina vengono rinviate al regolamento di cui al comma 2>>, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle materie "governo del territorio" e "protezione civile".

Con nota prot. n. 391303 del 19 novembre 2018, il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha dato assicurazione, sempre nel contesto del principio di leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale per ripristinare l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, nonché di abrogazione del comma *2bis* del medesimo articolo.

Con e-mail del 21/11/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha formulato ulteriori rilievi circa il dettato dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018.

Con nota n. 0402348 del 27/11/2018 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha proposto la formulazione dell'art. 6, comma *3ter*, lettera b) della l.r. n. 37/2015, così modificata: "la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle vigenti NTC 2018".

Si intende, pertanto, apportare le modifiche sopra indicate, al fine di adeguare le previsioni di legge regionale ai principi costituzionali.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), al fine di ripristinarne l'originaria formulazione e dispone, altresì, l'abrogazione del comma *2 bis* del medesimo articolo 4.

Detto art. 1, inoltre, dispone la modifica dell'articolo 6, comma *3ter*, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37, con la seguente formulazione così modificata: "la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con


le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del DPR n. 380/2001>>.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**articolo 2** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 – L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di

- provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"


IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Celesia)



REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. **Mariano CALOGERO**

Il Dirigente del Settore _____

Il Dirigente Generale _____
Segretario Generale
Avv. **Ennio Antonio Apicella**



RAFFRONTO	
L.R. n. 37 del 31 dicembre 2015 Modifica alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).	Proposta di legge n. 390/10[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"
	Art.1 <i>(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)</i>
Art.4 <i>Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto</i>	<i>Identico</i>
1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.	<i>Identico</i>
2. Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.	2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale
2.bis Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.	<i>Abrogato</i>
3. Il Settore tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria	<i>Identico</i>
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.	<i>Identico</i>

<p>5. L'autorizzazione rilasciata dal Settore tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 64/1974 e all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Settore tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare</p>	<i>Identico</i>
<p>7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Settore tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del D.P.R. 380/2001.</p>	<i>Identico</i>
<p>8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art.6 <i>Verifiche</i></p>	<i>Identico</i>
<p>1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla L. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente</p>	<i>Identico</i>

Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche	
a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:	<i>Identico</i>
1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;	<i>Identico</i>
2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001;	<i>Identico</i>
3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;	<i>Identico</i>
4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;	<i>Identico</i>
5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;	<i>Identico</i>
b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:	<i>Identico</i>
1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;	<i>Identico</i>
2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;	<i>Identico</i>
3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;	<i>Identico</i>
4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;	<i>Identico</i>
5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per	<i>Identico</i>

come specificato nel regolamento di attuazione;	
6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. n. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;	<i>Identico</i>
7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;	<i>Identico</i>
8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.	<i>Identico</i>
3-bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.	<i>Identico</i>
3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:	<i>Identico</i>
a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;	<i>Identico</i>
b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;	b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del DPR n. 380/2001;
c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.	<i>Identico</i>
3-quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.";	<i>Identico</i>
4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.	<i>Identico</i>

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 380/10^a1^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:*****“Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018.”*****RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale), 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), nonché ad abrogare la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008).

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine dare seguito a taluni impegni assunti nei confronti del Governo, nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 8 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) mediante la soppressione di alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico;

- l'art. 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), eliminando il riferimento ai "vincoli connessi" per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale;

- l'art. 3 modifica le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità

di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia;

- l'art. 4 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

- l'art. 5 infine integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

- l'art. 6 abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008);

- l'art. 7 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 8, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica l'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) sopprimendo alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico			0
Art. 2	L'art.2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), eliminando il riferimento ai "vincoli connessi" per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale			
Art. 3	L'art. 3 modifica le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia			0
Art. 4	L'art. 4 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale).			0
Art. 5	L'art. 5 fine integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale			0

	dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie).			
Art. 6	L'art. 6 abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008)) in quanto inutiliter data; l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 7	L'art. 7 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.8	L'art. 8, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) sono soppressi i periodi seguenti:

- a) “negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni”;
- b) “ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle”.

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 Regolamento recante “Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”, può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2018)

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), le parole “e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati” sono abrogate.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2018)

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato:

- a) alla lettera a) del comma 2 le parole “sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle” sono sostituite dalle seguenti: “attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le”;
- b) alla fine della lettera b), le parole “sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 15/2018)

1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla fine dell'alinea, dopo le parole "dalla l. r. 5/2007" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";

2) all'inizio della lettera c), le parole "di programma quadro" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 2:

1) all'inizio dell'alinea, dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";

2) alla lettera d), dopo le parole "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";

c) all'articolo 3:

1) alla fine della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

2) alla fine della lettera c), le parole "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;

d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986";

f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato".

Art. 5

(Integrazioni alla l.r. 28/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)".

Art. 6

(Abrogazione della l.r.31/2018)

1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008)) è abrogata.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 14 novembre 2018

Consigliere Franco SERGIO



RAFFRONTO	
LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE	PROPOSTA DI LEGGE N. 380/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. SERGIO RECANTE: “<i>Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018.</i>”
L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018 Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Art.2 (Finalità)	Art.1 (<i>Modifiche all'articolo 2 della l.r.1/2018</i>)
1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.	<i>Identico</i>
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti	2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti

<p>penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.</p>	<p>penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.</p>
	<p>2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.</p>
<p>3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">L.R. n.10 del 14 maggio 2018 Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla L.R. 24/2013.</p> <p style="text-align: center;">Art.1 (Introduzione comma 5-bis articolo 5 L.R. 24/2013.)</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2018)</p>
<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".</p>	<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".</p>
<p style="text-align: center;">L.R. n. 12 del 16 maggio 2018. Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.</p> <p style="text-align: center;">Art.6 Attività sociali e qualità della vita.</p>	<p style="text-align: center;">Art.3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2018)</p>
<p>1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione,</p>	<p>a) scuola e cultura: attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della</p>

promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;	cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;
b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;	b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali ;
c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.	<i>Identico</i>
3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:	<i>Identico</i>
a) incontri formativi;	<i>Identico</i>
b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;	<i>Identico</i>
c) inclusione sociale attiva.	<i>Identico</i>
4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-	<i>Identico</i>

progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.	
L.R. n. 15 del 7 giugno 2018. Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.	Art.4 (Modifiche alla l.r. 15/2018)
Art.2 Politiche regionali.	<i>Identico</i>
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla L.R. n. 5/2007:	1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla L.R. n. 5/2007 e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;	<i>Identico</i>
b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;	<i>Identico</i>
c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.	c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. La Regione assume altresì il compito di:	2. La Regione, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1 , assume altresì il compito di:
a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e	<i>Identico</i>

all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;	
b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;	<i>Identico</i>
c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;	<i>Identico</i>
d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.	d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica per le forze di polizia locale , attività di ricerca e documentazione.
Art.3 Funzioni della Città metropolitana e delle province..	<i>Identico</i>
1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007;	b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017;
c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.	c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.
Art.4 Funzioni dei comuni.	<i>Identico</i>
1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007;	b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017;
c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;	<i>Identico</i>
d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.	<i>Identico</i>
Art.10 Servizi esterni di supporto e soccorso.	<i>Identico</i>
1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.	1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986 , presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.	<i>Identico</i>
Art.12 Uniformi e segni distintivi.	<i>Identico</i>
1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.	1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.	<i>Identico</i>
3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.	<i>Identico</i>
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.	<i>Identico</i>
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">L.R. n. 28 del 3 agosto 2018. Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Registro regionale dell'endometriosi.</p>	<p style="text-align: center;">Art.5 (Integrazioni alla l.r. 28/2018)</p>
1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia.	1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di

	sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie).
2. Il Registro garantisce un sistema attivo e dinamico di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici finalizzato a caratterizzare e rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, a determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le donne che ne sono affette e a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.	<i>Identico</i>
3. I soggetti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, anche accreditati o convenzionati con lo stesso, che hanno in carico soggetti affetti da endometriosi, sono tenuti a collaborare alla raccolta e all'aggiornamento dei dati epidemiologici di interesse, di cui al comma 2, e a trasmetterli al dipartimento regionale competente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.	<i>Identico</i>
L.R. n. 31 del 3 agosto 2018. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al Bilancio 2008).	Art.6 (Abrogazione della l.r. 31/2018)
Art.1 Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 40/2008.	<i>Abrogato</i>
1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente: "13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo	<i>Abrogato</i>

<p>2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.".</p>	
<p style="text-align: center;">Art.2 Clausola di invarianza finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Art.3 Entrata in vigore.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p>3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

N.ro 370/10ⁿ2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 41507 del 15/10/2018Classificazione 1.15.1REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 451 della seduta del 11 OTT. 2018.

OGGETTO: Disegno di legge: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Presidente o Assessore/i Proponenti/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"

del Segretariato Generale

Avv. Mariano CALOGERO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma **DIRIGENTE GENERALE REGGENTE****(Dott. Filippo De Cello)**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018);

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione);

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato);

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 0001338/2018 del 06 febbraio 2018 l'Ufficio Legislativo – Finanze – del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato, nel contesto della leale cooperazione tra Stato e Regioni, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), riguardanti l'introduzione, ad opera dell'articolo 2 della stessa legge, dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21;
- con nota prot. n. 44539 del 07 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del MEF e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione;
- con nota trasmessa a mezzo PEC, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato alcune osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla legge regionale della Calabria 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), riguardanti la previsione dell'articolo 2 per cui i soggetti destinatari dei contributi sono stati individuati nelle organizzazioni nazionali ed estere "autorizzate", sebbene siffatto titolo abilitativo non risulti coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo attuale;
- con nota prot. n. 93300 del 14 marzo 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di modifica della norma in questione;
- con nota AOO_UDCM. REGISTRO UFFICIALE.U.0005896.13-03-2018 l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato, nel contesto della leale cooperazione tra Stato e Regioni, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), riguardanti la previsione, nel comma 3 dell'articolo 11 della stessa legge regionale, di un obbligo di cancellazione dal Registro Imprese delle imprese che non hanno provveduto a presentare la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1;

- con nota prot. n. 122432 del 07 aprile 2018, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed attività Produttive, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>;

EVIDENZIATO che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";
- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretariato Generale nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. a), e dell'articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:


1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui

all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15.011.2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"

Articolo 1

(Abrogazione dell'articolo 1bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21)

1. L'articolo 1bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3)

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (*incoming*) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5)

1. Nell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), è abrogato il comma 3.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. Mariano CALOGERO





REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 451

DEL 11 OTT. 2018
2018

Disegno di legge: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Ed invero, con nota prot. n. 0001338/2018 del 06 febbraio 2018 l'Ufficio Legislativo – Finanze – del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), riguardanti l'introduzione, ad opera dell'articolo 2 della stessa legge, dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21.

In particolare, secondo la prospettazione ministeriale, l'articolo 1 *bis* della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 non sembra coerente con la *ratio* dell'istituto dell'accertamento tributario, secondo la legislazione statale, procrastinando i termini di riscossione coattiva dei crediti tributari, legislativamente decorrenti dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto di accertamento, in mancanza di opposizione.

Con nota prot. n. 44539 del 07 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del MEF e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione, nonché *medio tempore* sull'astensione delle strutture tributarie regionali dall'applicazione della norma.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato alcune osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla legge regionale della Calabria 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), riguardanti la previsione dell'articolo 2 per cui i soggetti destinatari dei contributi sono stati individuati nelle organizzazioni nazionali ed estere "autorizzate", sebbene siffatto titolo abilitativo non risulti più coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo.

Con nota prot. n. 93300 del 14 marzo 2018, pertanto, il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di modifica della norma in questione, al fine di eliminare il riferimento alle "autorizzazioni" ed effettuare un generico richiamo all'espletamento delle attività delle

organizzazioni, nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi.

Infine, con nota AOO_UDCM. REGISTRO UFFICIALE.U.0005896.13-03-2018 l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), riguardanti la previsione, nel comma 3 dell'articolo 11 della stessa legge regionale, di un obbligo di cancellazione dal Registro Imprese degli operatori inadempienti nel deposito delle comunicazioni previste dal comma 1 dell'articolo 10, poiché siffatta previsione sembra porsi in contrasto con il procedimento di cancellazione delle società fissato dal codice civile.

Con nota prot. n. 122432 del 07 aprile 2018, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed attività Produttive ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione.

Si intende, pertanto, apportare le novelle normative sopra indicate, al fine di adeguare le previsioni di legge regionale ai principi costituzionali.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 1 *bis* della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

L'**articolo 2** modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), nel senso che le parole "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi".

L'**articolo 3** dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato).

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**articolo 4** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**articolo 5** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

Il Segretario Generale
Avv. Enrico Antonio Apicella

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 5	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	

		Totale	€	€	€	
--	--	--------	---	---	---	--

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____
.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celio)

REGIONE CALABRIA
Dirigente del Settore "Ufficio Legislativo"
del Segretariato Generale
Avv. **Mariano CALOGERO**
Il Dirigente del Settore _____
Il Segretario Generale
Avv. **Ennio Antonio Apicella**
Il Dirigente Generale _____

RAFFRONTO	
LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE	<p>PROPOSTA DI LEGGE N. 370/10[^]</p> <p>DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:</p> <p><i>“Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”</i></p>
<p>L.R. n.21 del 5 luglio 2016</p> <p>Art. 1 bis (Dilazione del pagamento in materia tributaria)</p>	<p>Art.1 Abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21</p>
<p>1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo</p>	<i>Abrogato</i>
<p>L.R. n.3 del 6 febbraio 2018</p> <p>Art. 2 (Beneficiari dei contributi.)</p>	<p>Art.2 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3</p>
<p>1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).</p>	<p>1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).</p>
<p>L.R. n. 5 dell'8 febbraio 2018.</p> <p>Art.11 Comunicazioni al Registro delle imprese.</p>	<p>Art.3 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5</p>

<p>1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.</p>	<p>1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.</p>
<p>2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.</p>	<p>2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.</p>
<p>3. Le CCIAA procedono alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1 dell'articolo 10. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

L.R. n. 37 del 31 dicembre 2015 ⁽¹⁾.- Artt. 4 e 6**Modifica alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35* e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96.

(2) Per la sostituzione del presente titolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(3) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il Reg. reg. 29 novembre 2016, n. 15 e il Reg. reg. 10 agosto 2017, n. 15.

Art. 4 *Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto* ⁽⁸⁾.

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciarsi con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento regionale di attuazione della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale ⁽⁹⁾.

3. Il Servizio tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria ⁽¹⁰⁾.

4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e dell'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom), ovvero inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.

5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico regionale, di cui al comma 3, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 64/1974 e all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del

titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche ⁽¹⁰⁾.

6. Il direttore dei lavori, prima del loro inizio, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione, da trasmettere con apposita istanza telematica, al Servizio tecnico regionale. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del permesso di costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare ⁽¹¹⁾.

7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del *D.P.R. 380/2001* ⁽¹⁰⁾.

8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

(8) Per l'inserimento del comma 2-bis nel presente articolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(9) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(10) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(11) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

Art. 6 *Verifiche* ⁽¹⁴⁾.

1. Il Servizio tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla *L.*

64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del *D.P.R. 380/2001* e dei relativi decreti ministeriali applicativi ⁽¹⁵⁾.

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento ⁽¹⁶⁾.

3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali ⁽¹⁷⁾.

4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale ⁽¹⁸⁾.

(14) Per l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter, e 3-quater nel presente articolo, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(15) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(16) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera a), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(17) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera b), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

(18) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 2 dicembre 2018, e la relativa applicabilità, vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2018, n. 37.

L.R. n. 37 del 2 ottobre 2018 ⁽¹⁾. – Artt 5 e 7**Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 ottobre 2018, n. 99.

Art. 5 *Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 37/2015.*

1. L'articolo 4 della L.R. n. 37/2015 è così modificato:

a) nel comma 2, le parole "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 2-bis, ogni modifica strutturale";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.";

c) nel comma 6, dopo la parola "o" sono inserite le seguenti: "gli estremi".

Art. 7 *Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 37/2015.*

1. L'articolo 6 della L.R. n. 37/2015 è così modificato:

a) nel comma 2, le parole da "di tale" fino a "tali" sono sostituite dalle seguenti: "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, ";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;

2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001;

3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;

- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
 - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'*articolo 52 del D.P.R. n. 380/2001*, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con *D.M. 17 gennaio 2018* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
 - 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.
- 3-bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.
- 3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
 - b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
 - c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.
- 3-quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3."

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018 - Art.2**Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.****Art. 2 Finalità.**

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'*articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto* regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.

3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

L.R. n. 10 del 14 maggio 2018 – Art. 1**Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali.
Integrazione alla L.R. 24/2013.**

Art. 1 *Introduzione comma 5-bis articolo 5 L.R. 24/2013.*

1. Dopo il comma 5 dell'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".

L.R. n. 12 del 16 maggio 2018 – Art.6**Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.****Art. 6** *Attività sociali e qualità della vita.*

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'[articolo 11](#), considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.

2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:

a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;

b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;

c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.

3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:

- a) incontri formativi;
- b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;
- c) inclusione sociale attiva.

4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro

L.R. n. 12 del 16 maggio 2018 – Art.6

e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'[articolo 4](#), per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

L.R. n. 15 del 7 giugno 2018 – Artt. 2,3,4,10,12**Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.****Art. 2** *Politiche regionali.*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla [L.R. n. 5/2007](#):

- a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;
- b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;
- c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

- a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;
- b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
- c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.

Art. 3 *Funzioni della Città metropolitana e delle province.*

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
- b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla [L.R. n. 5/2007](#);
- c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.

Art. 4 *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
- b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla [L.R. n. 5/2007](#);
- c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
- d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 10 *Servizi esterni di supporto e soccorso.*

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Art. 12 *Uniformi e segni distintivi.*

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.

3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 - Art.2**Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.****Art. 2** *Registro regionale dell'endometriosi.*

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento regionale competente il Registro regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia.

2. Il Registro garantisce un sistema attivo e dinamico di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici finalizzato a caratterizzare e rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, a determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le donne che ne sono affette e a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.

3. I soggetti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, anche accreditati o convenzionati con lo stesso, che hanno in carico soggetti affetti da endometriosi, sono tenuti a collaborare alla raccolta e all'aggiornamento dei dati epidemiologici di interesse, di cui al comma 2, e a trasmetterli al dipartimento regionale competente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.

L.R. n. 31 del 3 agosto 2018**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al Bilancio 2008).****Art. 1** *Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 40/2008.*

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente: "13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine."

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 5 luglio 2016, n. 21 – Art.1 Bis**Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.**

Art. 1-bis *Dilazione del pagamento in materia tributaria* ⁽⁶⁾.

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 – Art. 2**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).****Art. 2**

(Modifica alla l.r. 21/2016)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale.”.

L.R. 6 febbraio 2018, n. 3. Artt. 2 e 3**Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.**

Art. 2 Beneficiari dei contributi.

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Art. 3 *Tipologia di spese oggetto di contributi.*

1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese:

- a) voli charter;
- b) voli di linea;
- c) trasporto su gomma;
- d) trasporto ferroviario;
- e) trasporto via mare;
- f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;
- g) attività di comunicazione e pubblicità.

L.R. 8 febbraio 2018, n. 5. Art. 11**Norme in materia di artigianato.****Art. 11** *Comunicazioni al Registro delle imprese.*

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.
3. Le CCIAA procedono alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1 dell'articolo 10. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.